This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Ital
53
33

HARVARD
LAW
LIBRARY

Ital 53.33

Harvard College Library

GIFT OF

Archibald Cary Coolidge, Ph.D.

(Class of 1887)

PROFESSOR OF HISTORY

Cecina.

Cecina, Italy - Laws, statutes, etc.

0. 30

STATUTI

DEL

COMUNE DI CECINA

DEL 1400

PUBBLICATI PER CURA

DI

PIETRO FANFANI

FIRENZE
COI TIPI DI M. CELLINI E C.
ALLA GALILEIANA

1857

Harvard College Library
Prof. A. C. Coolidge

STATUTI DEL COMUNE DI CECINA

1409

Avvertimento.

Che la pubblicazione degli *Statuti* de'varj Comuni sia cosa utilissima agli studj di Storia, e, come suol dirsi oggi, di *Economia pubblica*, non ci è veruno che il metta in dubbio; e quando pur ci fosse qualcuno, servirebbe a mostrare la sua stoltezza, non il fatto solo dell'essersi dati cura di pubblicare tali *Statuti* di ogni paese, uomini gravissimi e dottissimi, ma il puro lume della ragione. Per questo noi aggiungiamo agli altri pubblicati sin quì il presente *Statuto del Comune di Cecina*, e speriamo che ce ne vorran bene non pure gli amanti degli studj storici ed economici, ma anche gli studiosi della lingua; perchè esso, oltre all'essere bel documento del modo come allora si reggevano i Comuni, e da quanto senno erano informati quegli ordinamenti (leggendo alcuni de'quali ci dovremmo vergognar noi nel secolo XIX), è altresì scritto

Harvard College Library
JUN 2 1913
Gift of
Prof. A. C. Coolidge

Ital. 53.33

in ottima lingua; il rovescio cioè della pessima che ora suole adoperarsi ne'pubblicj ufficj. La copia di questo documento è fatta con ogni diligenza sull'originale, che si conserva nella *Cancelleria delle potesterie di Pistoja*, legato con altre carte in una delle poche filze antiche che vi sono rimaste, ed è conservata scrupolosamente la scrittura del Codice.

P. F.

STATUTI

DEL

COMUNE DI CECINA *

1409.

In nomine Domini nostri Jhesu Christi et beate Marie virginis matris sue, et beatorum Apostolorum suorum Petri et Pauli, et beati Niccolai confessoris, et totius celestis curie Paradisi. Amen. – Ad honorem, laudem, reverentiam, victoriam triumphum et exaltationem orthodosse et captolice fidei cristiane sacrosante et universalis ecclesie romane; clementissimi in Christo patris et domini domini Alexandri, huius digni nominis divina favente clementia pape quinti, et suorum venerabilium fratrum cardinalium; magnifici et excelsi populi et Communis Florentie: bonum pacificum ac tranquillum statum Communis universitatis et hominum castri Ciecine comitatus Florentiae.

Hec sunt statuta leges municipales et ordinamenta dicti Comunis Ciecine, facta edita composita firmata et ordinata a generali seu in generali parlamento el adunantia hominum dicti Comunis, servatis statutorum et ordinum dicti Comunis decretis. Sub Anno dominice Incarnationis Millesimo CCCC nono, inditione tertia; die septima mensis novembris.

Capitolo I.

Che i presenti Statuti prevaglano a tucti li altri Statuti del decto Comune.

Lo statuto presente e volume di Statuti del Comune e popolo del Castello di Ciecina, e tucti e ciascheduni suoi capi-

* In Toscana ci ha più terre di tal nome; questa qui è la *Cecina* detta di *Lamporecchio*, che nel 1225 i figli di Guido Guerra venderono a' Pistojesi, insieme con *Lamporecchio* e con *Casi* per lire 6000.

toli, e tutte e ciaschedune cose che in esso volume di Statuti e capitoli d'esso firono scripti durino perpetuo, e observatione e fermezza perpetua abbiano, senza alcuna glosa o interpretatione o contrario intelletto. E prevaglano a ogni altro Statuto capitolo e ordinamento del decto Comune per lo tempo passato in qualunque modo e sotto qualunque conceptione di parole facti composti e ordinati fossero stati.

Capitolo II.

Che il Podestà de la legha di Larciano e suoi ufficiali e famigla debbano observare i presenti Statuti.

Sia tenuto e obligato il Podestà de la lega di Larciano, il quale fi' per lo tempo, socto leghame di juramento, i presenti Statuti inviolabilmente observare, ogni ecceptione e gavillatione rimossa, la quale potesse divertere l'animo de l'judicante dal diricto tramite e via de la ragione, per sè e suoi ufficiali e famiglia.

Capitolo III.

De la electione del vicaro e consiglieri: vocatione, salaro e observantie di quelli.

Il governo de la republica del decto Comune sia continuo uno vicaro per tempo di tre mesi; e sei consiglieri per tempo di sei mesi; i quali si debbano cavare a sorte e a fortuna del bussilo per ciò facto o che si facesse. Abbia il decto vicaro insieme co'decti consiglieri, i loro ufficio durante, autorità e balìa in honore e utilità del decto Comune, de la pecunia del Comune spendere infine in quantità di libre diece. Ancora abbia il detto vicaro autorità di condannare ciascheduno che disubidisse i suoi comandamenti in quelle cose s'apparterranno al suo ufficio, per ciascheduna volta in soldi 5. E abbiano vacatione i detti vicaro e consiglieri sei mesi dal dì del finito loro ufficio. Sia tenuto il decto Vicaro, e ancora i Consiglieri, i loro ufficio acceptare, sotto pena al Vicaro di libre due, e a'Consiglieri per ciascheduno di soldi 5. Abbia il Vicaro per suo salaro soldi 20, e i Consiglieri per ciascheduno soldi 5, de la pecunia

del detto Comune: e possano e debbano i detti Vicaro e Consiglieri di sei mesi in sei mesi il Consiglieri de la lega di Larciano, il quale Consiglieri così detto debba il detto ufficio acceptare a la pena di soldi 20. E abbia per suo salaro, per ciascheduno dì lavoratoio anderà al consiglio de la legha, soldi 4, e per ciascheduno dì festivo soldi 2.

Capitolo IV.

De la electione de' Massari, stimatore de' dapni dati, e che hanno a dare la vendita a la carne: e loro ufficio e salaro.

E possano e debbano i detti Vicaro e Consiglo di sei mesi in sei mesi eleggere due massari per lo detto Comune a l'uficio de'quali spetialmente s'appartengha rivedere, calculare e sentientare le ragioni del decto Comune, e terminare le confini tra gli huomini del detto Comune: extimare i dapni dati; provedere e legiptimare, approvare e improvare l'accuse de' dapni dati nel detto Comune: dare la vendita a le carni che si macelleranno nel detto Comune; le quali, anzi si macellino, a loro si debbano mostrare e di loro licentia macellare, a la pena di soldi 5 per ciascheduno e ciascheduna volta contrafacesse. E chi più vendesse che la vendita a lui data per detti massari, per ciascheduna volta incorra in pena di soldi 5. E generalmente siano diffinitori di tutte le quistioni che per le cagioni predecte, o da esse dipendenti, intervenissero tra li huomini del detto Comune: e a loro determinazione ognuno debba rimanere tacito e contento. Abbiano in tutto da le parti per exercitatione del loro ufficio in qualunque caso soldi 2; e dal Comune per lor salaro per ciascheduno in sei mesi soldi 5. La electione de' detti massari, come detto è, far si debba per detti Vicaro e Consiglieri infra 8 dì poi che avvranno il loro ufficio principiato, a la pena al Vicaro e Consiglieri di soldi 5 per uno. E chi fi' eletto al detto ufficio il debba accettare a la pena di soldi diece per ciascheduno. E siano tenuti ancora i detti massari, a petitione di qualunque de le dette parti, andare a exercitare i loro ufficio a la pena di soldi 5 per ciarcheduno e ciascheduna volta contrafacesseno.

Capitolo V.

De la eletione de' Paciali del Comune e loro ufficio arbitrio e balía.

Per pace e quiete de li huomini del detto Comune i detti Vicaro e Consiglieri siano tenuti de eleggere di sei mesi in sei mesi nel principio de loro ufficio, a la pena di soldi 5 per uno, due paciali, e sedatori de le quistioni criminali intervenisseno tra li huomini del detto Comune. I quali Paciali così eletti per executione de loro ufficio abbiano omnipotentia e balía tanta e quanta aver può tucto il detto Comune e università d'esso Comune; ancora impetrando il braccio, ajuto, consiglio e favore del Podestà de la lega di Larciano che per lo tempo serà.

Capitolo VI.

De la electione del Camarlingho gennerale e suo ufficio e observantie.

Debbasi incantare e subastare l'ufficio del Camarlingho del detto Comune; e chi per meno salaro vorrà 'l detto ufficio exercitare, a lui sia conceduto, l'ufficio del quale duri tre mesi; e conservi la pecunia e beni del detto Comune che a le suoi mani perverranno; e quella expenda secondo fi' conceduto per li ordinamenti del detto Comune; e se altramente la spendesse, del suo proprio s'intenda aver paghato. E faccia e curi sì e in tal modo che le paghe si dovranno fare al Comune di Firenze, al Comune di Pistoja, o a la legha, a' debiti tempi si facciano, e di quelle reghare e mostrare scriptura publica su uno libricciuolo di carte di pecora, il quale si debba comperare a le spese del detto Comune: e se per suo difetto le dette paghe a' debiti tempi non si facesseno, sia tenuto conservare il detto Comune e singulari huomini di quello in ogni tempo senza dapno. E debba sodare per quattro buoni mallevadori de li huomini del detto Comune di libre 100 per ciascheduno, di rendere buona ragione al detto Comune, e di paghare ogni condapnagione di lui si facesse per sindachi che lui sindicheranno.

E infra xv dì doppo la data contra lui sententia, ristituisca al suo successore tutto quello che ne le suoi mani restasse de la pecunia e beni del detto Comune, a la pena di soldi 20. E oltra al suo ordinario salaro, quando per cagione del suo ufficio andasse a Firenze; per ogni dì abbia dal Comune soldi 15, quando andasse a Pistoja per ogni dì lavoratojo soldi 8, e per ogni dì festivo soldi 5; e quando andasse a Larciano per ogni dì lavoratojo soldi 4, e per ogni dì festivo soldi 2 de la pecunia del detto Comune.

Capitolo VII.

De la electione de li Operaj di S. Niccolao, e come il Vicaro è tenuto farne proposta in parlamento sotto certa pena.

Obligato sia il Vicaro del detto Comune che per lo tempo serà, a la pena di soldi 5, infra 15 dì anzi finischa l'uficio de li operaj de l'Opera de la Chiesa di Santo Niccolao, far proposta nel generale parlamento del detto Comune, de la electione de' detti operaj. E chi fi' eletto al detto ufficio, per quel tempo fi' eletto, governi administri e conservi i beni de la detta opera in forma tale che a Dio e a Mess. Sancto Niccolao ne possa e debba rendere buona ragione; in questo le loro coscientie cariando.

Capitolo VIII.

De la electione del Campajo e suo ufficio: e come il Vicaro è tenuto farne proposta in parlamento sotto certa pena.

Sia ancora obligato il Vicaro del detto Comune, che per lo tempo serà, fra 15 dì dal principio del suo ufficio, alla pena di soldi 5, far proposta, nel parlamento del detto Comune, de la electione del Campajo sopra i danni dati del detto Comune: e secondo fi' nel detto parlamento sopra ciò deliberato, meriti executione. E a' rapporti del detto Campajo, con juramento per ogni volta, si debba dare fede per infine in quantità di soldi 5. E se commettesse ne le suoi accuse alcuna chaluprìa, sia condepnato nel doppio di quello dovesse esser condepnato colui

ch'ei calupniosamente avesse accusato. E abbia il detto Campajo la terza parte de le condapnagioni che per sua inventione si faranno e rischoteranno; oltra al salaro ordinario a lui constituito.

Capitolo IX.

Del salaro del messo quando andasse a richiedere o gravare, da la prima volta in là.

Ancora statuirono che il messo del detto Comune, che per lo tempo serà, per la prima volta anderà a fare alcuna richiesta o gravamento no possa ricevere o adomandare alcuna cosa; ma se più volte v'anderà oltra a la prima, per ciascheduno e ciascheduna volta possa adomandare e ricevere denari 4 così del gravamento come de la richiesta.

Capitolo X.

De la balía del Podestà de la Legha in condapnare di facto.

E più deliberorono che il Podestà de la Legha di Larciano che per lo tempo serà abbia autorità di condapnare di fatto qualunque del detto Comune no ubidirà i suoi comandamenti in soldi 20 per ciascheduno e ciascheduna volta a vuopo del detto Comune.

Capitolo XI.

De la cognizione del Podestà de' malificj conmessi 15 dì anzi cominci il suo ufficio.

Possa ancora, sia tenuto e debba il detto Podestà conoscere e punire, secondo la forma de' presenti statuti, tutti i maleficj e excessi si conmectesseno nel detto Comune fra 15 dì anzi principierà il suo ufficio: e se prima fossero conmessi neuna a lui di quelli punitione o cognitione s'appartengha. E dove la pena nè la punitione de' detti malefitii determinata no fosse per presenti ordinamenti, condapni di simile a simile procedendo.

Capitolo XII.

Come, seguendo pace fra 15 dì del conmesso malificio tra le coniunte persone infine in terzo grado, neuna punitione ne seguiti.

Vollero ancora che sì e in quanto seguiterà pace, per publica scriptura o per buona testimonianza, de' maleficii i quali si conmectaranno tra le conjunte persone del detto Comune in fine in terzo grado, così per linea mascolina come femminina, fra 15 dì dal dì del conmesso malefitio neuna punitione di quelli cotali malefitii in alcuno modo possa seguire.

Capitolo XIII.

Come il Podestà de' gravare i debitori del Comune; e come neuna donna per debito civile o di Comune può essere gravata in persona.

Debba e sia tenuto il podestà de la Legha di Larciano che per lo tempo serà, con ogni di ragione rimedio opportuno, gravare e costringere in avere e in persona qualunque debitore del detto Comune, e al detto Comune in qualunque modo obligato, a dare e pagare con effecto tutto quello che al detto Comune fosse obligato: e che neuna del sesso femminino, per debito alcuno civile o di Comune, in persona possa o debba esser gravata o costrecta, a la pena di libre 25 per ciascheduna volta e ciascheduno contrafacesse.

Capitolo XIV.

De la pena chi proponesse e consiglasse che le condanpnagioni per neuno modo si tollano o sospendano.

Le condanpnagioni le quali si faranno de li huomini del detto Comune, servata la forma de' presenti Statuti, per nueno modo, per directo o per oblico, o sotto qualunque quesito colore, si possano tollere, sospendere in tutto o in parte, terminare o annullare, a la pena di chi il proponesse o di chi il consiglasse di soldi 20 per ciaschuno e ciascheduna volta. E

ciò che in contrario fosse fatto o deliberato no vagla e no tengha per essa ragione.

Capitolo XV.

De la dirictura conceduta al podestà de le exactioni farà per lo Comune.

Abbia il detto podestà, per sua e de' suoi offitiali e famiglia dirictura di tutte le exactioni le quali farà contra i debitori del detto Comune, a le spese de' detti debitori, denari 6 per libra di tutto quello che in Comune de' loro beni pervenire farà con effecto: e neuna altra cosa per le dette exactioni adomandare o ricevere possa dal detto Comune, o singulari huomini o persone di quello.

Capitolo XVI.

Come il Vicaro e il Consiglo possano mandare a Firenze per lo Sindico a sindicare il Podestà.

Possano, se a loro parrà e piacerà, il vicaro e consiglo del detto Comune che per lo tempo seranno, mandare a Firenze a uno de' rectori maggiori de la città di Firenze per uno sindico, il quale abbia a sindicare il potestà de la detta legha e suoi ufficiali e famigla. Del quale sindico salaro usato disposto o ordinato per la forma degli Statuti de la detta legha overo del Comune di Larciano, si debba paghare e satisfare de la pecunia de la detta legha.

Capitolo XVII.

Che il Vicaro socto certa pena ogn'anno del mese di Luglo faccia leggere in parlamento i presenti Statuti.

Il Vicaro del detto Comune, che del mese di Luglo per lo tempo serà, ciascheduno anno una volta almeno nel publico parlamento de li huomini del detto Comune, sia tenuto e obligato far leggere tutti i capitoli de' presenti Statuti, in volgare

sermone, di parola a parola, a loro piena e chiara intelligentia; a la pena al detto Vicaro, se ciò obmectesse di fare, di soldi diece.

Capitolo XVIII.

Che chi fosse oppressato indebitamente sia difeso per lo Comune, e il vicaro e il consiglo socto certa pena li debbon dare ambasciadori.

Chi appressato o in alcuno modo molestato indebitamente fosse de li huomini del detto Comune, a le spese del detto Comune debba esser difeso e ajutato; e a lui conceduti ambasciadori una volta e più, e tante volte e dovunque fi' di bisogno a la difesa di quelli cotali così indebitamente oppressati o molestati, a la pena al vicaro e al consiglo che per lo tempo seranno, se contra facesseno, di soldi 5 per ciascheduno e ciascheduna volta.

Capitolo XIX.

Come il Comune ne le suoi ragioni vada innánzi a ogni altro: e come per propria autorità può entrare in tenuta ne'beni de' suoi debitori.

Ne le suoi ragioni il detto Comune a ogni altra persona sia preferito ne la persona e beni di qualunque debitore del detto Comune; e licito sia al detto Comune, o a chi da esso avesse legiptimo mandato, per propria autorità intrare in tenuta, piglare in soluto e paghamento, i beni qualunque di qualunque debitore del detto Comune, e d'essi beni, fructi, rendite e proventi. E se più che il detto Comune aver dovesse valesseno, il detto Comune a l'arbitrio e stima di buono huomo che si debba eleggere di comune concordia de le parti di quel cotale, più satisfaccia a li altri creditori a'quali fosseno obligati i detti beni: de'quali creditori ragioni s'intendano essere concesse al detto Comune, le quali in perpetuo obligati siano al detto Comune difendere in ogni caso e avenimento di qualunque lite e questione per ciò fosse mossa al detto Comune.

Capitolo XX.

Come i partiti si debbono mectere a secreto scruptinio a fave e a lupini.

Tutti i partiti i quali ne' fatti del detto Comune si metteranno nel parlamento del detto Comune per lo Vicaro del detto Comune, al quale s'appartenga proponere nel detto parlamento o tra qualunque altri ufficii e ufficiali del detto Comune, si debbano mectere a secreto scruptineo a fave e lupini; e intendasi la faba renduta per lo sì, e il lupino per lo no: e altramente fatti no vaglano. Sia ancora pena al Vicaro se altramente nel parlamento o nel consiglo proponesse o partito mettesse per ogni volta soldi diece: i quali partiti si debbano ottenere per le due parti almeno del detto parlamento e di ciascuno altro collegio e ufficio del detto Comune in sufficiente numero congregato. E ciò che in contrario si facesse no vagila nè tengha per alcuna ragione.

Capitolo XXI.

Come i debiti del Comune si debbano ponere di sei mesi in sei mesi; e come no si possa acattare per lo Comune senza licentia del parlamento

Vollero ancora che i debiti i quali si contraheranno per lo detto Comune, di sei mesi in sei mesi almeno, veduta la somma di quelli, si debbano imponere nel detto Comune, come toccherà per rata, per lira e soldo, a l'extimo de li huomini del detto Comune. E la pecunia che per ciò si rischoterà, ne la satisfactione de' debiti, per la quale imposta fi' si debba convertire, e no in neuna altra cosa. E se caso occorresse necessità fosse accattare per lo detto Comune, no si possa nè debba per neuno modo fare il detto accatto, se prima no si obtiene per le due parti de le tre parti di tutto il parlamento de li huomini del detto Comune.

Capitolo XXII.

Come i forestieri no firono abitati 10 *anni nel Comune, e no avvranno d'extimo soldi* 8 *no possano avere li uficj del Comune.*

Qualunque forestieri no avvrà facta continua habitatione nel Comune di Ciecina diece anni, e no avrà d'extimo soldi octo almeno, no possa avere nè exercitare nel detto o per lo decto Comune alcuno ufficio; a la pena di chi lo eleggesse di soldi 40, e a chi lo accettasse, contra la detta forma, di soldi 20 per ciascheduno e ciascheduna volta fosse contrafacto.

Capitolo XXIII.

De la exemptione di due anni conceduta a' forestieri; excepto che da la imposta del sale.

Qualunque forestieri venisse a abitare di nuovo nel decto Comune sia exempto e ymune da ogni factione reale e personale del detto Comune due anni proximi che dovvranno venire; excepto che da la imposta del sale, la quale sia tenuto di pagare, e avere il sale come li altri huomini del detto Comune.

Capitolo XXIV.

Come a' tavernaj e alberghatori de le loro credentie si debba credere infine in soldi 10.

A' tavernaj e alberghatori del detto Comune, ne le credentie che per loro si faranno, contra a ciascheduno, a la loro semplice parola e domanda si debba dare piena fede per infine in quantità di soldi diece: e da inde in su s'observi l'ordine de la ragione.

Capitolo XXV.

De la dirictura del podestà ne' piati civili; e del salaro de' messi o famigla per le richieste o gravamenti.

Il podestà de la legha di Larciano, lo quale fi' per lo tempo, da li huomini del detto Comune o in esso habitanti che in civile dinanzi da lui o la sua corte si richiamasseno, no possa adomandare o ricevere per sua dirictura oltra a danari 6 per lira de la quantità de la pecunia che s'adomandasse, o de la stima de la cosa che s'adomandasse. E il messo de la legha predecta per ogni richiesta per lui si farà de li huomini del detto Comune abbia denari 12 per ogni pegnoramento: senza famiglia abbia denari 12, e con famiglia denari sedici. E de le stagine, infine in quantità di libre 25, soldi 5; e da inde in su, quantunque sia la quantità, soldi diece con famiglia o senza famiglia. E de le presure, per sè e per la famiglia, per infine in quantità di libre 20, soldi diece; e da inde in su soldi 20, quantunque sia la quantità de la captura si facesse nel detto Comune, e contra qualunque huomo del detto Comune o in esso habitante.

Capitolo XXVI.

Che il Podestà debba fare compromectere le questioni fossero tra i conjunti infine in terzo grado per linea masculina.

Ogni lite e quistione nata o che nascer potesse, per qualunque cagione o sopra qualunque cosa, tra li huomini del detto Comune conjunti per infine in terzo grado per linea masculina; il podestà de la detta legha che fi' per lo tempo, a petitione di qualunque de le dette parti possa e debba costringere le dette parti a fare generale compromesso in árbitri e arbitratori e terzo arbitrio e arbitratore di ragione e di fatto, di ragione tanto e di fatto tanto. I quali árbitri e arbitratori possa e debba costringere con ogni di ragione rimedio opportuno a lodare, sententiare e diffinire le dette quistioni, in loro come detto è, conmesse.

Capitolo XXVII.

Come chi commectesse alcuno malificio paghi le spese facesse per ciò il comune: e de la pena al sindico se denunptierà senza licentia del Vicaro e Consiglio.

Qualunque commectesse alcuno malificio nel detto Comune, per lo quale al detto Comune ne seguisse alcuno dapno o, interesse, sia obligato e debba quel tale uno o più, e quantunque conmectesseno il detto malificio, ad integro restituire il detto Comune d'ogni spesa dapno e interesse che per ciò avesse fatto. E il sindico del detto Comune quelli cotali così conmessi maleficj no possa nè debba dinunptiare senza expressa licentia del Vicaro e del Consiglo del detto Comune a la pena al detto Sindico, se contrafacesse, per ogni volta di soldi venti.

Capitolo XXVIII.

De la pena a chi no soderà ogni anno del mese di Jennajo di fare le factioni del Comune; e de la pena al Vicaro se no il notificherà fra certo tempo in parlamento.

Vicaro del detto Comune, che per lo tempo serà, fra octo dì nel principio del mese di Jennajo per ciaschuno anno, nel publico parlamento del detto Comune, sia tenuto notifichare, che ciascheduno del detto Comune, o in esso habitante, debba ydoneamente sodare in sua mano di fare le factioni reali e personali del detto Comune un anno alora proximo dovrà venire. E qualunque no farà il detto sodamento per tucto il detto mese di Jennajo, incorra in pena di soldi 20, e nientedimeno sia costrecto a fare il decto sodamento. E il Podestà de la decta legha possa e debba quelli cotali che così no sodasseno condapnare ne la detta pena; e de le condapnagioni che per ciò farà e rischoterà, overo paghare farà, abbia dal detto Comune soldi due per libra liberamente e licitamente.

Capitolo XXIX.

Come le spese ordinarie e extraordinarie si debbano paghare e imporre.

Ordinarie e extraordinarie qualunque spese, imposte o che s'imporranno nel detto Comune, si debbano imponere paghare e satisfare come toccherà per rata per lira e soldo a l'extimo del decto Comune; salvo e excepto che se limitatamente e particularmente fosseno imposte per lo Comune di Firenze o di Pistoja: alora e in tali casi s'observi quello fi'deliberato e comandati per decti Comuni di Firenze e di Pistoja.

Capitolo XXX.

Che niuno possa esser confinato senza licentia del Vicaro e del Consiglo.

Neuno del detto Comune o in esso habitante possa o debba esser confinato, o mandato a'confini, senza expressa licentia del Vicaro e del Consiglo del decto Comune, che per lo tempo seranno.

Capitolo XXXI.

Come il Potestà debba fare accomandare i pegni si levvranno nel Comune al camarlingo del Comune.

Messere lo Podestà de la detta legha che per lo tempo serà, tutti i pegni i quali farà levare per lo detto e nel detto Comune, faccia porre e accomandare appresso del gennerale camarlingho del detto Comune che per lo tempo serà.

Capitolo XXXII.

Come i Sindichi si debbano costituire in parlamento, e altramenti no vaglano

Quandunque occorresse caso alcuno, per lo quale fosse di bisogno constituire a qualunque atto sindicho o sindichi per lo

detto Comune, debbansi constituire e fare dal gennerale parlamento del detto Comune: e se altramente fossero constituiti, ogni mandato è autorità, a loro o alcuno di loro conceduta, sia di neuna efficacia valore o momento.

Capitolo XXXIII.

De la pena al Vicaro se del mese di Jennajo ogni anno no farà proposta in parlamento di rifare l'extimo.

Per tutto il mese di Jennajo di ciascuno anno il Vicaro del detto Comune che per lo tempo serà sia obligato, a la pena di soldi 10, far proposta nel gennerale parlamento del detto Comune di rifare nuovo extimo nel detto Comune: et come sopra ciò fi' deliberato nel detto parlamento, meriti executione.

Capitolo XXXIV.

Comi i forestieri si debbano allibrare e stimare nel decto Comune.

Ciascheduno forestieri infine nel presente dì fi' venuto a habitare nel detto Comune, abbia e debba d'extimo almeno soldi 5. E quelli forestieri per lo inanzi verranno a abitare nel detto Comune, finita la loro exemptione a loro conceduta per lo detto Comune, abbia ciascheduno di loro soldi 5 d'extimo; per lo quale extimo siano tenuti subportare le gravezze del detto Comune, come li altri allibrati nel detto Comune.

Capitolo XXXV.

Come chi venderà a' forestieri debba paghare le gravezze tre anni: e chi comperrà da' forestieri ne sia exempto tre anni.

Qualunque del detto Comune, o in esso abitante, vendesse, o per qualunque altro modo alienasse alcuna possessione existente nel detto Comune a alcuno forestieri e no subjecto al detto Comune; sia obligato per quella cotale possessione così alienata tre anni alora proximi dovvranno venire dal dì che così fi' alienata, paghare al detto Comune, come le toccherà

per rata, tutti i datii s'imporranno nel detto Comune; e a questo observare siano obligati in solido elli e tutti i suoi beni. E questo no abbia luogho in chi lassasse, o per altro modo o titulo absolutamente concedesse alcuna cosa a l'opera o a la Chiesa di Sancto Niccolao da Ciecina. E qualunque del detto Comune o in esso allibrato comperrà, o per altro modo acquisterà alcuna possessione nel decto Comune da alcuno forestieri e no socto posto al decto Comune, sia exempte similmente tre anni alora proximi dovvranno venire da ogni datio e imposta s'imponesse nel decto Comune.

Capitolo XXXVI.

Come de' beni sodi del Comune licito sia lavorare tre anni, poi li debbano esser stimati: e come, passati i tre anni, il debba notificare al Comune socto certa pena.

A ciascheduno del decto Comune o in esso allibrato dei beni sodi del decto Comune licito sia lavorare e cultivare e usufruttare tre anni: da inde inanzi, a la pena di soldi 40 a qualunque contrafacesse, sia obligato notificarlo al decto Comune, e paghare l'extimo per quelli cotali beni per lui così cultivati, come impósto li fi' per massari del decto Comune, che per lo tempo seranno.

Capitolo XXXVII.

Come chi fi' accusato inquisito o dinunptiato, anzi sia condapnato debba essere citato a la difesa.

Qualunque huomo del decto Comune, o in esso habitante, fi' accusato inquisito o denunptiato, anzi possa o debba esser condanpnato, per lo messo del decto Comune debba esser citato a la difesa una volta almeno in persona, o veramente due, in diversi e varii dì, a la casa de la sua usata habitatione e famigla; ne le quali citationi abbia ogni volta termine due dì, a potere comparire e difendersi. E chi ne'detti termini no comparirà s'abbia per confesso e convinto di quelle cose fi'accusato inquisito o dinunptiato.

Capitolo XXXVIII.

De la pena a chi biastimerà Dio o santi suoi; e de la parte conceduta al Potestà de le condepnagioni per ciò farà e rischoterà.

Neuno sia di tanta temerità o audacia il quale ardisca biastimare, o alcuna disonesta parola dire o proferire contra lo omnipotente Dio o sua gloriosa Madre sempre vergine madonna santa Maria, a la pena di libre 5 per ciascheduno e ciascheduna volta contrafacesse. E contra qualunque altro sancto o santa di Paradiso a la pena di libre tre. De le quali condàpnagioni il podestà che le farà e rischoterà abbia licitamente soldi due per libra. E qualunque biàstimasse padre o madre, per ogni volta incorra in pena di soldi diece.

Capitolo XXXIX.

De la pena a chi fallirà la guardia di dì o di notte, e chi è tenuto a fare la detta guardia; e de la pena a chi no risponderà a la guardia.

Qualunque fallirà la guardia di dì e di nocte nel detto Comune incorra in pena per ogni guardia di soldi 5, e nientedimeno sia tenuto rimectere la detta guardia. E ciascheduno che fi' d'età d'anni 15 infine in 60 sia tenuto fare la decta guardia. E qualunque di nocte no risponderà a la terza voce che chiamato fi', per ogni puncto paghi denari 4. E qualunque di dì fi' puntato a la decta guardia per ogni punto paghi denari 12.

Capitolo XXXX.

Che i minori di sette anni de' malifici commectesseno non siano puniti; e da sette anni infine in 12 sia punito ne la metà.

Qualunque minore de sette anni, perchè di dolo non è capace, commettesse alcuno maleficio o delicto, in neuna pena sia punito o condapnato. E qualunque da sette anni infine in do-

dici conmecterà alcuno excesso, malefitio o delicto, sia condepnato e punito ne la metà de la pena e pene disposte e ordinate per presenti Statuti e ordinamenti. E chi fi' di maggiore età e conmecterà farà o dirà contra i presenti Statuti e ordinamenti, sia condapnato e punito come per detti Statuti e ordinamenti è disposto e ordinato.

Capitolo XXXXI.

Come che confesserà il malificio conmesso ne la prima risposta, se ne li debba de la condepnagione ditrarre il quarto; salvo che ne' dapni dati.

Qualunque fi' inquisito accusato o dinunptiato, e ne la prima risposta che per lui si farà in juditio sopra la detta accusatione in quistione o denunptiatione, confesserà esser vero quello di che contra a lui si procede; debbalisi ditrarre la quarta parte di quello dovesse esser condapnato. E chi ne la prima risposta negherà e poi confesserà neuna ditractione per lo beneficio della confessione se li debba fare. E le predecte cose no abiano luogho ne le pene ordinate sopra i dapni dati, de le quali per la confessatione neuna cosa si debba mancare o ditrarre.

Capitolo XXXXII.

Del beneficio de la pace ne' malificj e excessi si conmectesseno.

A qualunque huomo del detto Comune inquisito accusato o dinunptiato per alcuno malificio excesso o delicto per lui commesso fi' renduto pace per la persona offesa anzi la data condapnazione, de la quale pace apparirà pubblica scriptura o buona testimonanza di due huomini fidedegni, se li debba ditrarre e mancare la metà di quello dovesse esser condapnato per la forma de' presenti Statuti e ordinamenti.

Capitolo XXXXIII.

De la pena a chi dirà parole disoneste contra il Potestà o suo ufficiale o altra persona.

Se alcuno dirà alcuna parola otiosa disonesta o villana contro il Podestà de la decta legha, o suo notajo e ufficiale, sia punito e condapnato in libre cinque per ogni volta. E se contra altra persona dirà le dette parole o alcuna d'esse ne la presentia del Podestà o di suo notajo e officiale, sia condapnato per ogni volta in soldi 20; e ne l'absentia del Podestà o suo ufficiale dirà alcuna de le dette parole, sia condapnato per ogni volta in soldi 10.

Capitolo XXXXIV.

De la pena a chi rimproverrà homicidio o altra injuria onde fosse fatta pace o no fatta.

E se alcuno rimproverrà a alcuno altro injuria di homicidio conmesso onde sia seguitato la pace, sia condapnato per ciascheduna volta in libre diece: e se pace no ne fosse seguita sia condapnato in libre cinque. E chi rimproverrà alcuna altra injuria onde sia fatta pace, sia condapnato in libre una; e se no ne fosse facta pace sia condapnato in soldi diece per ciaschedano e ciascheduna volta fosse contrafacto.

Capitolo XXXXV.

De la dupplicatione de le pene ne' malificj si commectesseno.

Ogni maleficio excesso o delicto il quale si conmectesse ne la Chiesa di Sancto Niccolao da Ciecina: nel publico parlamento del detto Comune quando fosse raunato: quando s'andasse a seppellire alcuno morto; quando s'andasse a contrarre alcuna sponsalitia o matrimonio: il dì del Venerdì Santo: nel dì de la Pasqua de la Natività e Resurretione del nostro Signore: il dì de la festività di sancto Niccolao: in presentia del Podestà o suo notajo e ufficiale: di notte tempo se intendasi di

notte dal suono de l'avemaria, la quale sonerà la sera ne la Chiesa di sancto Niccolao, infine al suono de l'avemaria sonerà la mactina ne la detta Chiesa, e chi offendesse in detto o in facto il Rectore de la Chiesa di Santo Niccolao e il Vicare del detto Comune che firon per lo tempo, si dupplichino le pene, e in doppia pena debba esser condapnato il commectente, di quello è disposto per la forma de li Statuti o ordinamenti del detto Comune.

Capitolo XXXXVI.

De la pena a chi turbasse alcuno ne la sua possessione.

Qualunque turbasse inquietasse o molestasse alcuno in alcuna sua pacifica possessione per ogni volta sia condapnato in libre 5, e nientedimeno de la decta molestia inquietazione e turbazione sia costrecto rimanersi.

Capitolo XXXXVII.

De la pena a chi anderà senza lume per lo castello di Ciccina dopo il terzo suono de la campana.

Neuno senza evidente lume acceso vada per la terra di Ciccina di nocte dopo il terzo suono de la campana, quando per la decta cagione sonerà, a la pena di soldi due per ciascheduno e ciascheduna volta a chi contrafarà; la quale pena si debba exigere a utilità del detto Comune per lo Vicaro del detto Comune che per lo tempo serà.

Capitolo XXXXVIII.

De la pena chi mectesse a romore il Comune quando fi' raunato o no raunato.

Qualunque per sua superba temerità facesse tumulto o mectesse a romore il detto Comune quando fosse raunato, sia condapnato per ogni volta in libre due: e se raunato non fi' in soldi 20 per ogni volta senza alcuna diminutione.

Capitolo XXXIX.

De la pena a chi vieterà il pegno al messo del Comune

Liberamente e senza alcuna contraditione o molestia ciascheduno del detto Comune permetta al messo del decto Comune predare e pegnorare e stagire e sequestrare de' suoi beni tante volte quante per ciò vorrà o mandato fi' da chi n'avrà mandato e autorità. E chi contrafarà per ogni volta sia condapnato in soldi 20: e de la detta vietatione contradictione e molestia si debba stare e credere al semplice rapporto del detto messo.

Capitolo L.

De la pena a chi giocherà a zara, corna o a naibi.

Molti e grandi mali e inconvenienti sono già seguíti del giuocho de la zara: e per tanto qualunque giocherà a alcuno giuocho di zara, ove pecunia o altra cosa si perda e vincha, per ogni volta sia condapnato in soldi 10. Chi giocherà a giuocho de' naíbi o a le corna soldi 5. Chi ricepterà giuocho di zara in sua casa o capanna, propria o condocta, sia condapnato in soldi 20. Chi presterà lume, dadi, tavolieri o pecunia o pegno a alchuno giuocho di zara sia punito e condapnato in soldi 10. E chi starà a vedere giochare alcuno giuocho di zara per ogni volta sia condapnato in soldi 5. E il Podestà de la detta legha, de le condapnagioni che per lui si faranno e riscoteranno per cagione di quelle cose si contenghano nel presente capitolo, licitamente abbia e ricevere possa dal Camarlingho del detto Comune soldi due per libra.

Capitolo LI.

De la pena chi starà ne la piazza di Sancto Niccolao quando si celebrerrà il divino uficio, e chi farà alcuna bruetura o ingomborío ne decti luoghi.

Quando ne la Chiesa di San Niccolao da Ciesina si celebrà il divino uficio neuno debba stare ne la piazza di San Nicco-

lao, a la pena di soldi 5 per ciascheduno e ciascheduna volta. E qualunque farà alcuna sozzura ne la Chiesa di San Niccolao overo ne la piazza di San Niccolao a la pena di soldi due per ciascheduno, e ogni volta fosse contrafacto. E qualunque tribbiasse o facesse alcuno exercitio manovale ne la detta Chiesa senza licentia del Rectore de la detta Chiesa, overo de li operaj, sia condapnato e punito per ogni volta in soldi cinque.

Capitolo LII.

De la pena chi lavorrà in certi dì festivi e solenni.

Neuno ardischa lavorare ne' dì de li Apostoli, de le Sancte Marie, nel dì de la festività di San Niccolao, de' quattro Evangelisti a la pena di soldi cinque per ciaschuno e ciaschuna volta fosse contrafacto.

Capitolo LIII.

De la pena a le donne seguitasseno il corpo quando si porterà a sopellire.

Quando alcuno corpo si portasse a la sepoltura neuna donna possa seguitare il detto corpo, ma più tosto debbano stare ne la decta casa del morto tanto fi' sopellito quel cotale corpo; a la pena di soldi 5 per ciascheduna contrafacesse, e ogni volta.

Capitolo LIV.

De la pena a chi riceptasse sbanditi o condapnati del Comune di Firenze o di Pistoja

Sbanditi o condepnati del Comune di Firenze o di Pistoja neuno possa o debba in alcuno modo riceptare; o a loro o alcuno di loro dare mangiare o bere, a la pena e socto la pena di libre cinque per ciascheduna volta e ciascheduno che contrafacesse; oltra le altre pene constituite e determinate per la forma de li Statuti e Ordinamenti de' detti Comuni di Firenze e di Pistoja.

Capitolo LV.

De la pena a chi taglerà o per altro modo guasterà arbore fructifera.

Qualunque persona taglerà, dibarbicherà o per altro modo guasterà alcuna arbore fructifera, per ogni volta e per ogni arbore così guasta incorra in pena di soldi 20.

Capitolo LVI.

De la pena a chi tenesse zanza in certi luoghi se no la leva a certo tempo.

La zanza, perchè è materia e cosa fetida, neuno possa ponere o tenere dal canto del muro dirieto del Cantone infine a la porta del Cantone, cioè da l'una porta a l'altra da la parte dentro, se no per tutto il mese d'Aprile; fra 'l quale tempo e termine la debba aver levata a la pena di soldi diece per ciaschuno contrafarà; e nientedimeno sia costrecto a levarla via.

Capitolo LVII.

De la pena a chi no verrà a la congregatione del parlamento.

Quando si raunerà il gennerale parlamento del detto Comune qualunque obbligato venire al decto parlamento no vi fi' a la prima richiesta si farà de li huomini del decto parlamento, incorra in pena di denari 4: e chi per neuno modo vi verrà, incorra in pena di denari 12.

Capitolo LVIII.

De la pena a chi no tenesse justi pesi e misure; e che a quella rata si spende la moneta a Pistoja si spenda nel decto Comune.

Iusti pesi e misure comanda Idio si debbono dare e tenere: e per tanto chi no darà e no terrà justi pesi e misure

di qualunque cosa si venderà o comperrà, per ogni volta e per ciascuna misura no justa, data o tenuta, incorra in pena di soldi cinque. E che in ogni mercato, il quale si farà nel Comune di Ciecina, la moneta si debba spendere e contare a quella ragione e modo si spenderà e conterà ne la città di Pistoja.

Capitolo LIX.

De la pena chi facci alcuna sozzura preso a alcuna fonte o abeveratojo a 25 braccia.

Chi farà alcuna sozzura o bructura appresso a braccia 25 a alcuna fonte o abeveratojo del decto Comune per ogni volta incorra in pena di soldi due.

Capitolo LX.

De la pena a chi gramolasse nel castello di Ciecina, excepto che nel Cortile del Comune.

I neuno altro luogho del castello di Cecina, excepto che nel cortile del Comune dal pozzo, neuno possa gramolare lino a la pena di soldi due a chi contrafarà per ciascuno dì e per ogni volta, o di dì o di nocte, farà il decto exercitio.

Capitolo LXI.

De la pena a chi hedificasse di nuovo nel castello di Ciecina, senza licentia del Vicaro e del Consiglo.

Acciò che i beni del Comune no si occupino, neuno possa fare alcuno hedificio, e di nuovo principiare, nel castello di Ciecina, se no precedente la licentia del Vicaro e del Consiglio del decto Comune, a la pena di soldi 20 per ciaschuno e ciascheduna volta fosse contrafacto; e nientedimeno sia tenuto ridurre nel pristino stato, se alcuna cosa avesse occupato de' beni del decto Comune.

Capitolo LXII.

Come e in che tempi si debbano acconciare le vie; e come il Vicaro socto certa pena, ne de' far proposta in parlamento.

Le vie publiche, a ogni catuno Comuni utili e necessarie, si debbano acconciare ogn'anno al meno del mese di maggio, dovunque fosse bisogno acconciarle e ripararle, e del mese di septembre. E il Vicaro del decto Comune fi' per lo tempo ne' decti mesi, in ciascheduno de' decti mesi (a la pena di soldi 5 per ciascheduna volta l'ommettesse fare) ne' decti mesi debba fare proposta gennerale nel parlamento del decto Comune de l'acconciare de le dette vie: e secondo che nel decto parlamento sopra ciò fi' deliberato alora si mecta a executione.

Capitolo LXIII.

Come colui avvrà terreno a lato al rio, ove rompesse, il debba racconciare a le suoi spese.

Quando occorresse che alcuno rio rompesse in alcuno luogho nel decto Comune, colui che avvrà il terreno a lato a la decta roctura a le suoi proprie spese sia tenuto racconciarlo in forma tale vada l'acqua del decto rio per lo suo corso.

Capitolo LXIV.

De la pena a chi conmectesse furto in pecunia o altre cose.

Chi imbolasse pecunia in fine in quantità di soldi 20 o altra cosa di valuta infine in soldi 20, sia condapnato in soldi 40: e chi imbolasse cosa di maggiore valuta infine in soldi 40 sia condepnato in libre 5; e chi inbolasse cosa o pecunia di quantità o valuta di soldi 40 infine di libre diece, sia condapnato, a lo arbitrio del Pedestà de la decta legha, infine in libre venticinque, raguardata la conditione de la persona dovesse esser condapnata. E chi inbolerà pecunia o cosa di maggior valuta da libre diece in su, sia punito e condapnato per rectori

de la città di Firenze, secondo la forma de li Statuti e ordinamenti de la decta città di Firenze.

Capitolo LXV.

De la pena a chi percotesse alcuno a mano vota o con arme.

E qualunque percoterà alcuno ne la faccia a mano vota senza effuxione di sangue sia condapnato in libre tre: e se fi' con effuxione di sangue sia condapnato in libre cinque: e se percoterà in altra parte del corpo a mano vota, sia pena soldi 20: e chi spingerà alcuno e no caderà sia condapnato in soldi diece; e se caderà in soldi venti: e chi assalirà alcuno con arme e no percoterà, sia condapnato in soldi 40: e chi, con irato animo, straccierà a alcuno panni in dosso sia condapnato in soldi 20: e se del capo li caverà cappuccio, cappellina o berrecta, sia condapnato in soldi 10: e chi percoterà alcuno con arme ne la gola o da inde in su con effuxione di sangue, sia condapnato in libre diece: e se in altra parte del corpo da inde in giù percoterà con arme, con effuxione di sangue, sia condapnato in libre cinque.

Capitolo LXVI.

De la pena a chi portasse arme nel castel di Ciecina, se non andando o tornando per diricta via a la sua casa.

Nel castello di Ciecina neuno possa portare alcuna genneratione d'arme offendibile o difendibile, a la pena di soldi 5 per ciascheduno pezzo: licito nientedimeno sia a chi anderà o tornerà per diricta via a la sua casa senza rattenersi, portare ogni genneratione d'arme senza alcuna pena.

Capitolo LXVII.

Chi pagherà la condapnagione di lui facta fra 10 dì, paghi soldi 2 per libra meno: e chi no la pagherà, paghi soldi due per libra più.

Qualunque fi' condapnato in alcuna quantità di pecunia e no pagherà la condapnagione fra 10 dì dal dì che fi' condapnato

paghi soldi due per libra più di quello fi' condapnato: e qualunque pagherà la condapnagione di lui facta fra diece dì dal dì che serà condapnato, li sia ditracto e mancato de la decta condapnagione soldi due per ciaschuna libra.

Capitolo LXVIII.

De la pena a chi mectesse fuocho senza licentia del Vicaro del Comune.

Perchè il mecter fuocho è cosa molto pericolosa, e per tanto ordinato è neuno sia ardito di mecter fuocho in alcuno luogho, a la pena di soldi 20: e sia tenuto di emendare il dapno a l'judicio di due buoni huomini, i quali si debbano eleggere per lo Vicaro e Consiglo del decto Comune. E la predecta pena no abbia luogho se elli avvrà licentia di mectere fuoco dal Vicaro del Comune che fi' per lo tempo, o no farà dapno a alcuno a lo arbitrio e judicio di due buoni huomini, i quali si debbano eleggere come è decto di sopra.

Capitolo LXIX

De la pena chi tenesse ingomberate o no spazzasse ogni 15 dì le rughe del castello e borghi di Ciecina.

Le rughe del castello e del borgho di Ciecina per neuno si debbono tenere ingomberate; e ciascheduno sia tenuto di fare spazzare inanzi a la casa de la sua abitatione almeno ogni 15 dì a la pena di soldi uno che contrafarà in no fare spazzare, e di soldi due di chi contrafarà in tenere ingomborate le decte vie. Ancora neuno ingombori li antiporti de le porte del decto castello dentro o di fuori appresso a dieci braccia, a la pena di soldi 10 per ciascheduno contrafarà: e nientedimeno il decto ingomboramento sia tenuto levare via.

Capitolo LXX.

Che il pozzo del Comune si rimondi a le spese del Comune: e de la pena a chi vi facesse bructura o ingomborasse la citerna del Comune.

Il pozzo lo quale è nel castello di Ciecina di due anni in due anni almeno si debba rimondare a le spese del decto Comune; e sia pena a chi facesse in quello alcuna bructura, di soldi diece; salvo che a' fanciulli di 10 anni o da inde in su infino in 15 anni, sia pena soldi cinque. E sopra la citerna del decto Comune neuna occupatione o ingomborío si debba fare senza la licentia del decto Vicaro a la pena di soldi 5 per catuno e ogni volta fosse contrafacto.

Capitolo LXXI.

De la pena a' mugnaj tollessono la vicenda al terrazzano per lo forestieri.

Qualunque mugnajo macinerà nel decto Comune no possa o debba tôrre la vicenda del macinare a alcuno terrazzano per alcuno forestieri, a la pena di soldi 5 per ogni volta fosse per lo decto mugnajo contrafacto.

Capitolo LXXII.

De la pena a chi no acompagnerà il Vicaro del Comune quando riceverà il pennone.

Consiglieri del decto Comune che firon per lo tempo, e ciaschuno altro del decto Comune a ciò richiesto, quando il Vicaro del decto Comune riceverà il pennone del decto Comune, sia tenuto acompagnare il decto Vicaro nel andare e nel tornare a la casa de l'abitatione del decto Vicaro a la pena di soldi uno a chi contrafarà.

Capitolo LXXIII.

De la pena chi reghasse o tenesse fanciulli lactasseno ne la Chiesa di San Niccolao quando si celeberrà l'uficio divino.

Fanciulli che lactasseno no possano o debbano esser reghati e tenuti ne la Chiesa di San Niccolao da Ciecina quando si celeberrà il divino ufficio, a la pena a ciascheduno contrafarà di soldi due per ciascheduna volta.

Capitolo LXXIV.

De la pena a chi tollesse pietre o legname de le mura del Castello.

E neuno ardisca overo presumma tòrre pietre e legname de le mura del castello di Ciecina a la pena di soldi diece a chi contrafarà e per ogni volta.

Capitolo LXXV.

De la pena al Vicaro vecchio che no rassegna al novo le massaritie del Comune fra certo termine.

Il Vicaro vecchio del decto Comune di tempo in tempo sia tenuto e obligato, fra tre dì poi che il nuovo Vicaro avvrà principiato il suo ufficio, rassegnare al suo ne l'uficio subcessore tuete le massaritie e beni del decto Comune, le quali firono apo lui, a la pena di soldi 5 per ciascheduno contrafarà. E 'l decto nuovo Vicaro sia tenuto fare jurare il nuovo uficio del detto Comune fra decti tre dì a la decta pena.

Capitolo LXXVI.

De la pena a chi rivelasse alcuno secreto di Comune.

Qualunque rivelerà alcuno secreto del decto Comune, il quale no fosse contra lo honore e stato del Comune di Firenze, sia condapnato per ogni volta in soldi 20 di denari.

Capitolo LXXVII.

De la pena a chi consigliasse fuori de la proposta.

Neuno possa consigliare fuori de la proposta lecta, e la quale si proporrà nel parlamento overo Consiglio del decto Comune, a la pena di soldi uno per ciaschuno e ciascheduna volta fosse contrafacto.

Capitolo LXXVIII.

De la pena a chi negasse quello debitamente dovesse dare altrui.

Qualunque contra la verità, la quale è esso Idio, a alcuno in judicio o fuor di judicio, negherà pecunia o alcuna altra cosa, la quale debitamente poi apparisse doverli dare, sia condapnato, per ogni volta farà la decta negativa, in soldi diece.

Capitolo LXXIX.

De la pena a chi no tornasse nel Castello quando la campana suona a martello.

Tucti coloro che abiteranno nel Comune di Ciecina, quando la campana del decto Comune sonerà a martello, debbano tornare co le loro famigle nel Castel di Ciecina, a la pena per ciascheduno capo di famigla di soldi cinque.

Capitolo LXXX.

De la pena a chi non accorresse a spegnere il fuocho quando la campana sonerà a fuocho.

E quando la campana del decto Comune al modo usato sonerà a fuocho, ciascheduno del decto Comune d'eta d'anni 15, o da inde in su infine in 60, accorra e soccorra al decto fuocho spegnere, a la pena di soldi 5 per ciascheduno e ogni volta contrafacesse.

Capitolo LXXXI.

De la pena a chi mectesse legna a seccare in forno.

Neuno, o maschio o femmina, possa o debba in alcuno forno, suo o d'altrui, il quale fosse nel decto Comune, mectere o far mectere legna a seccare; a la pena di soldi due per ciaschuno contrafacesse, e ogni volta fosse contrafacto.

Capitolo LXXXII.

De la pena a chi mectesse scambio a la guardia senza licentia del Vicaro.

Ancora neuno possa o debba mectere scambio a la guardia, o di dì o di nocte li fosse comandata, senza expressa licentia del Vicaro del decto Comune fi' per lo tempo, a la pena di soldi dua per ciaschuno e ogni volta fosse contrafacto.

Capitolo LXXXIII.

De la pena a chi gitta acqua fuori de la sua casa et no dice tre volte: guarda guarda.

Di dì o di nocte, in qualunque hora o tempo, neuno possa o debba fuori de la casa de la sua habitatione gittare acqua, se prima tre volte a alta voce, sì che bene possa essere udito e inteso da chi fosse circumstante, no dirà: guarda guarda. Chi contrafarà per ogni volta sia punito di facto in soldi 2.

Capitolo LXXXIV.

De la pena a chi tenesse lino a macerare da ginestreto in su.

Lino a macerare no si possa nè debba per neuno tenere a macinare (*sic*) nel decto Comune da Ginestreto in su, a la pena di soldi cinque per ciaschuno e ogni volta contrafarà; e nientedimeno sia tenuto a levare via il decto lino messo contra la decta forma a macerare.

Capitolo LXXXV.

Come la guardia de' dapni dati, se farà dapno, sia condapnato nel doppio.

Colui che per lo decto Comune fi' diputato guardia sopra i dapni dati, se farà danno personalmente ne' beni de li huomini del decto Comune, per ogni volta sia condapnato nel doppio di quello dovesse esser condapnato qualunque altro huomo del decto Comune desse il decto dapno. E a l'accusa di ciascuno con suo juramento si debba credere per infino in quantità di soldi 10 per ogni volta e contra qualunque per lui fosse accusato: e con uno testimone fededegno, il quale dica di veduta, se li debba credere in ogni quantità.

Capitolo LXXXVI.

Come il marito e la donna possano dare licentia de' loro beni ne' dapni dati.

Licito sia al marito e a la sua donna de' loro e ciascheduno de' loro beni in solido, dar licentia a qualunque a loro o alcuno di loro parrà e piacerà, e tante volte e quante, di potere entrare e dare dapno ne' loro beni. E se per loro o alcuno di loro si farà con juramento fede, anzi al dapno dato e conmesso, aver data la decta licentia, quel tale uno o più che per ciò fosseno stati accusati non possano o vero debbano in alcuna pena essere condapnati. Et se alcuno de la loro famigla, d'età d'anni diece o da inde in su, serà con quel cotale conmecterà e darà il decto danno, no possa nè debba in alcuna pena o quantità di pecunia essere condapnato.

Capitolo LXXXVII.

Come il signore e la donna è tenuto per lo suo fante o fantescha a paghare le condapnagioni de' dapni dati per loro.

Sia tenuto e obligato il signore overo la donna, per lo suo fante o fantescha desseno o conmectesseno alchuno dapno,

paghare con effecto al decto Comune ogni condapnagione che di loro per ciò fosse facta; abbiamo nientedimeno contra di loro e ne' loro beni il rigresso a potere raquistare quello per loro avessero paghato, e le spese legiptime che per la decta cagione facessemo.

Capitolo LXXXVIII.

De la pena al Vicaro del Comune se del mese d'Agosto no notificherà la rimondatione de' rii a' terrazzani e a' vicini circunstanti.

Il Vicaro del decto Comune, che fi' per lo tempo, del mese d'agosto ciascun anno sia tenuto e obligato a' terrezzani del decto Comune, e ancora a' vicini circunstanti avessero possessioni nel decto Comune, che per tucto il mese septembre proximo alora dovvrà venire, debbano avere rimondati, da la Stradella infine in Camaggiore i rii e fiumi del decto Comune per infine protenderanno i loro campi, a la pena al Vicaro, se in ciò commecterà neglitentia, di soldi diece. E per ogni campo dove così no fosse rimondato a lavoratore di quello sia pena soldi cinque.

Capitolo LXXXIX.

De la tassa si de' paghare a chi vorrà tenere nel Castel di Ciecina troja o verre.

Qualunque vorrà tenere nel castel di Ciecina troja o verre sia tenuto e obligato paghare al decto Comune di sei mesi in sei mesi soldi cinque (in tucto l'anno soldi diece) per ciaschuna troja o verre vorrà tenere, come decto è.

Capitolo XC.

Come e in che tempo si debbano i porci tenere rinchiusi; e de la pena de' porci desser dapno in certi luoghi, o fosser trovati ne la piazza o cimiterio del Comune.

Per li huomini del decto Comune e in esso habitanti ogni genneratione di porci si debbano tenere rinchiusi da la festività

di Sancto Michele del mese di maggio, infine a la festività del mese di septembre. E chi contrafarà, per ogni volta e per ogni porcho, sia condapnato in soldi due; salvo e riservato la decta pena no abbia luogho quando per alcuno si cavasse letame de la stìa ove fusse rinchiuso il decto porcho. E se alcuna generatione di porci darà dapno in terra vignata, olivata, ortata, fructata o lavoratoja, per ciascheduno e ciascheduna volta sia pena soldi due. E se trovato fi' per alcuno tempo ne la piazza o cimiterio del decto Comune alcuno porcho, sia condapnato il signore di quello per ciascheduno porcho, e ogni dì, in soldi due.

Capitolo XCI.

De la pena a chi tagliasse in boscho siepe o ciglare altrui.

Qualunque taglierà in boscho, siepe o cilliare altrui con pennato o altro ferro, salvo che con scure, sia condapnato in soldi due: e se con scure taglerà ne' decti luoghi o alcuno di quelli sia condapnato in soldi 5.

Capitolo XCII.

De la pena a chi darà dapno personalmente in terre fructate.

Qualunque del mese d'agosto o di septembre enterrà in alcuna terra ficata e no darà dapno, solo de la entrata sia condapnato in soldi due; e se coglerà fichi sia condapnato in soldi cinque; e in altri tempi sia condapnato solo in soldi uno. E se de' mesi di novembre, dicembre o jennaio alcuno enterrà in alcuno oliveto, solo de l'entrata, no cogliendo olive, sia condapnato in soldi due; e se coglierà olive, de l'entrata e del cogliere olive in tucto sia condapnato in soldi cinque. E chi in altri tempi enterrà in alcuno oliveto, sia condapnato in soldi uno. E qualunque intraverserà per alcuna terra del piano sia pena soldi uno; salvochè se elli avesse sopra di sè alcuno artificio da lavorare terra con buoi, o andasse alla fonte per acqua, in neuna pena sia condapnato.

Capitolo XCIII.

De la pena a chi darà dapno personalmente a certi fructi e in vigne.

E qualunque darà dapno a alcuno ciriegio, meli, peri o simili fructi, sia pena soldi due. E chi darà dapno a noci e a nocelle sia pena soldi 5. E chi darà dapno personalmente ne le vigne coglendo uva, per ogni vigna e ogni volta sia condapnato in soldi cinque. E se con bigongio o panieri coglerà uve si condapnato in soldi venti.

Capitolo XCIV.

De la pena chi intraverserà per terre biadate, o chi andasse cacciando o uccellando per vigne.

Ancora qualunque intraverserà per alcuna terra biadata, sia condapnato per ciascheduno pezzo di terra e per ogni volta in soldi quattro: e chi andasse cacciando o uccellando per alcuna vigna, quando vi sono dentro l'uve, sia condapnato in soldi quattro; e in altri tempi quando no vi sono l'uve, sia condapnato in soldi due.

Capitolo XCV.

De la pena a chi farà erba ne' campi altrui.

Qualunque farà erba ne' campi altrui per ogni volta e per ogni campo sia condapnato in soldi due.

Capitolo XCVI.

De la pena a chi coglerà fascivuoli o altri legumi.

Qualunque ancora coglierà fascivuoli o altri legumi sia condapnato per ogni volta in soldi cinque: e se con saccho o paniere o altra simile masserictia o artificio coglerà i decti legumi, sia condapnato per ogni volta in soldi diece.

Capitolo XCVII.

De la pena a chi darà dapno personalmente in alcuno orto, o rompesse o forasse siepe d'orto.

E qualunque darà dapno personalmente in alcuno orto per ogni volta sia condapnato in soldi cinque; e se, per entrare nel decto orto, rompesse o forasse siepe, oltra la decta pena di soldi cinque, sia condapnato in soldi diece.

Capitolo XCVIII.

De la pena a chi tollesse biada o legumi ametati o segati.

Ancora chi tollesse d'alcuno campo altrui o altrove dove fossero, alcuna genneratione di biade o legumi ametati e no ametati poichè firono segati, per ogni volta sia condapnato in soldi venti.

Capitolo XCIX.

De la pena a chi tollesse miglarino, panicale o pagla segata.

Qualunque tollesse panicale, miglarino o pagla segata, sia condapnato per catuno et per ogni volta in soldi cinque: e se secata non fi', in soldi due.

Capitolo C.

De la pena a chi darà dapno personalmente a favo di mele, bugni e arli.

E qualunque personalmente darà dapno a favo di mele, bugni o arli, per ogni volta sia condapnato in soldi venti.

Capitolo CI.

De la pena a chi farà pali in boschi rispiarmati, o chi farà erba o fieno in prato altrui.

Ne' boschi rispiarmati neuno faccia pali a la pena di soldi cinque: e chi farà fieno o erba in prato altrui sia condapnato in soldi 10.

Capitolo CII.

De la pena a chi farà da kalen di Marzo infino a kalen di Agosto quirice, serrecta o mortina.

Quirice, serrecta o mortina neuno nel decto Comune possa fare da kalen di marzo infine a kalen di agosto, a la pena di soldi diece per ciascheduno contrafacesse: e ne li altri tempi neuna pena sia a chi facesse alcuna de le decte erbe.

Capitolo CIII.

De la pena de le bestie grosse daranno dapno ne le terre altrui.

Bestie grosse, cioè bestie bovine, cavalline e asinine, qualunque di quelle darà dapno in alcuna terra lavoratoja, seminata o biadata, per ciascheduna sia condapnato il signore di quella in soldi due: e se in lupinuli o secciaj darà dapno, sia condapnato il signore di quella per ciaschaduna in soldi uno: e se in terra vignata daranno dapno da kal. marzo infino a kal. ottobre sia condapnato il signore di quella per ciascheduna in soldi tre, e in altri tempi, se dapno daranno in terra vignata o fructata d'altri fructi, per ciascheduna sia condapnato il signore di quella in soldi due: e ne le terre no lavorate per tre anni liberamente le decte bestie si possano tenere a pasturare.

Capitolo CIV.

De la pena de le bestie caprine daranno dapno ne le terre altrui.

E qualunque bestia caprina darà dapno in alcuna terra vignata, ficata o olivata per ciascheduna sia condapnato il signore di quelle in soldi uno; salvochè, se ne decti luoghi daranno dapno al tempo de la maturatione de' fructi, ciascheduna sia condapnato in denari 18: e se in campo altrui lavoratojo o seminato, per ciascheduna sia condapnato il signore di quella in denari sei: e se in boscho o terra rispiarmata dapno daranno, sia anchora condannato il signore di quella per ciaschuna in denari sei.

Capitolo CV.

De la pena de le bestie pecorine daranno dapno ne le terre altrui.

De le bestie pecorine le quali daranno dapno in terre biadate, olivate, vignate, ortate e ficate, quando vi firono i fructi, sia pena per ciascheduno capo denari octo, e in altri tempi per ciascheduno capo sia pena denari quactro.

Capitolo CVI.

De la pena a chi tenesse le bestie grosse a pasturare ne' rii, se no legate a mano co la fune.

No si possano o debbano le decte bestie grosse, o alcuna di quelle, tenere a pasturare ne' rii del decto Comune, se no legate co la fune a mano, a la pena di denari sei per ciaschuna bestia e ogni volta fosse contrafacto.

Capitolo CVII.

Che ne' dapni dati le pene si dupplichino a' forestieri; e come le bestie loro facesseno dapno, se ne possano menare e venderle.

In qualunque caso determinato per la forma de' presenti ordinamenti sopra le pene de' dapni dati, qualunque forestieri e no soctoposto a la jurisdítione del decto Comune di Ciecina, personalmente o con bestie darà dapno nel decto Comune, sia condapnato ne la pena del doppio di quello dovesse esser condapnato il terrazzano del decto Comune: questo dichiarato e nominnatamente specificato, che se alcuna bestia grossa de' decti forestieri darà dapno ne' boschi del Comune o di singulari persone, sia condapnato per ciaschedina in denari 12, e de le bestie minute in denari sei per ciasbuno capo. E licito sia a ciaschedano, che troverà le decte bestie de' decti forestieri dare dapno, quelle tali bestie rapresentare ne la forza del vicaro del decto Comune fi' per lo tempo; e ancora se bisogno serà, quelle cotali bestie, con l' autorità e licentia del podestà da la legha di Larciano, vendere e alienare, per paghare le condapnagioni che di loro firon facte, e per la menda de' dapni a coloro li avessemo ricevuti.

Capitolo CVIII.

Come in ogni caso di dapno dato si debba mendare il dapno.

Colui che darà dapno o in persona o co le suoi bestie in qualunque caso disposto per la forma de' presenti statuti e ordinamenti, sempre sia tenuto a la menda del dapno a colui che l'avrà ricevuto, secondo la stima e dichiaratione che si farà per massarj del decto Comune firon per lo tempo.

Capitolo CIX.

De la pena a forestieri facesseno erba, ceppi, legna, vimi o pactume.

Qualunque forestieri nel territorio del decto Comune, in qualunque beni o di Comune o di singulari huomini di quello, farà erba, ceppi, legna, vimi, pactume o pali da vigna, per ogni volta sia condapnato in soldi venti.

Capitolo CX.

De la pena de le bestie forestiere pasturasseno in cerbaja; e come ciascuno ne le può menare e venderle con licentia del podestà.

E le bestie minute de'detti forestieri, le quali pasturasseno ne la cerbaja del decto Comune, per ciascheduna e ciascheduno capo il signore o guardiano di quelle sia condapnato in denari dodici; e per ciaschuna bestia grossa in soldi due. E se in secciaj pasturranno le decte bestie minute, per ciascheduna sia condapnato in denari quactro; e per ciaschuna bestia grossa pasturrà ne'decti secciaj in soldi due. E ciascheduno ne possa essere accusatore con uno testimone di veduta; e credasi al decto accusatore col decto testimone. Ancora ciaschuno le possa piglare e rapresentare ne la forza del Vicaro del decto Comune lo quale fi' per lo tempo; il quale Vicaro, se bisogno fi', co l'auctorità e licentia del podestà de la legha di Larciano, possa vendere le decte bestie o parte d'esse, tanto che siano e sufficentia a paghare le decte condapnagioni, o la menda de'dapni che per loro firon facti e dati.

Capitolo CXI.

(non c'è rubrica)

Di qualunque stato o conditione si sia, qualunque avvrà factojo o mulino macinante nel decto Comune, per nome di tassa, per ciaschuno factojo paghi ogni anno al decto Comune

libre diece; e per ciascheduno mulino soldi octo, di sei mesi in sei mesi, in tucto soldi sedici l'anno.

Capitolo CXII.

De la tassa si de' paghare de le bestie grosse e minute avesser li huomini del decto Comune fuori del decto Comune.

Qualunque avesse fuori del decto Comune bestie grosse di mesi ventisei, o da inde in su, paghi ogni anno per nome di tassa soldi tre per capo di bestia: e de le bestie minute denari sei l'anno per capo. E ciaschuno che avvrà le decte bestie, fra uno mese poi che avvrà le decte bestie, sia tenuto notificarlo al Vicaro del decto Comune, lo quale fi' per lo tempo, a la pena del doppio de la decta tassa, se no farà la decta notificatione fra 'l decto tempo; e de li agnelli niente si debba paghare.

Capitolo CXIII.

De la tassa de le bestie bovine si terranno nel Comune si debba paghare al decto Comune.

E qualunque avvrà e terrà nel decto Comune bestie bovine d'età di mesi 26, o da inde in su, paghi ciascheduni sei mesi, per nome di tassa, di datio al decto Comune per ciascheduno capo soldi tre, in tucto l'anno soldi sei, e per ciascheduno capo de le decte bestie ogni sei mesi denari nove per lo pascho; in tutto l'anno denari diciotto: e per giovaticho denari 15 ogni sei mesi per ciaschuno, in tucto soldi due e denari sei l'anno, in mano del camarlingho del decto Comune, che fi' per lo tempo ricevente per lo decto Comune.

Capitolo CXIV.

De la tassa de le bestie minute si terranno nel Comune si debba paghare al decto Comune.

Qualunque avvrà o terrà nel decto Comune pecore, capre, montoni o castroni, paghi ogni anno al decto Comune per cia-

schedune capo, per nome di tassa, di datio soldi due di sei mesi in sei mesi in due paghe.

Capitolo CXV.

De la pena chi tollesse de le siepi altrui legna o pruni, o de l'aja altrui alcuna massaritia da aja.

Qualunque torrà de le siepi altrui legna o pruni, sia condapnato per ogni volta in soldi due: e qualunque de l'aja altrui torrà pala, o altre masseritie da aja, senza la licentia di colui di cui firono, sia pena per ogni volta, e ciascheduna massaritia da aja così tolta, soldi 5.

Capitolo CXVI.

De la pena a chi torrà castagne o ghiandi.

Qualunque torrà castagne o ghiandi del terreno altrui, per ogni volta contrafarà, cioè a torre le decte castagne o ghiandi, sia condapnato in soldi due.

Capitolo CXVII.

De la pena a chi manderà a pasturare bestie grosse senza guardia.

E qualunque manderà a pasturare per lo terreno del decto Comune bestie grosse senza guardia, per ogni capo de le decte bestie, piccole o grandi si siano, sia condapnato in soldi uno

Capitolo CXVIII.

Da le pena a chi torrà pali da vigna.

Ancora qualunque torrà pali de la vigna altrui, per ogni fascio torrà de' decti pali sia condapnato in soldi cinque.

Capitolo CXIX.

De la pena a chi abitasse fuori del Comune, e fosse allibrato e no pagasse a' debiti tempi i dazii.

Qualunque avesse extimo nel decto Comune per possessioni et beni avesse nel decto Comune, e habitasse fuori del decto Comune, sia tenuto di paghare le gravezze s'imporranno nel decto Comune come toccherà per rata de loro extimo, a quelli tempi e termini fi' deliberato per lo decto Comune, e pagheranno li altri allibrati nel decto Comune, a la pena e sotto la pena di soldi due per libra di quello ne' decti tempi e termini cessasseno di paghare come decto è.

Capitolo CXX.

De la pena a chi tenesse bestie grosse sopra i fossi del Comune i quali s'incantano.

Neuno possa mandare o tenere sopra i fossi del Comune i quali s'incantano, alcuna bestia grossa o minuta, a la pena per ogni capo di bestia grossa di soldi uno, e di ciascheduna bestia minuta denari quattro.

Capitolo CXXI.

De la pena di chi no farà orto di cavoli, porri o agli.

Qualunque del decto Comune, per tutto il mese di Novembre ogni anno no farà orto di cavoli, di sei braccia almeno a quadro; o altrettanto orto di porri e agli, cioè di porri per tucto il mese di jugno, e d'agli per tucto il mese di febbrajo ogni anno, per ciascheduno capofamiglia sia condapnato in soldi cinque.

Capitolo CXXII.

De la gabella o tassa si de' paghare a chi portasse fuori del Comune mortina, serrecta, carboni, mortella, quirice, vimi o legna.

Qualunque anchora portasse fuori del decto Comune mortina, serrecta, carboni, mortelle, quirici, vimi o legna, paghi al decto Comune, per nome di gabella, danari 12 per soma di carboni, e denajo uno per soma di legna (salvo se no fossero legna le quali si donasseno), e per ciaschuna soma di vimi soldi due, e de l'altre cose di sopra nominate si paghi denari dodici per centinajo a peso.

Capitolo CXXIII.

Che le' bestie forestiere no si possano tenere a stabbiare in certi luoghi da una nocte in su.

Le bestie forestiere, verranno nel decto Comune, da una nocte in su no si possono tenere a stabbiare da Fortalle in su infine alle mura di ser Giano, a la pena di soldi cinque a chi le riceptasse per ogni nocte contra la decta forma riceptate.

Capitolo CXXIV.

Come si debba dare fede a chi accusasse per cagione di dapni dati infine in soldi cinque.

Debbasi credere e dare piena fede a ciascheduno del decto Comune, o che in esso Comune abitasse, il quale accusasse per cagione di dapni dati a lui, o ne' suoi beni dati, per ogni volta che accusasse con juramento, per infine in quantità di soldi cinque e no più; sì veramente che l'accuse predecte si facciano in varii e diversi dì, e per dapni dati ancora in varii e diversi dì et hore.

Capitolo CXXIV.

Come li albori facesseno ombaco a' vicini si debbano taglare.

Ogni arbore, la quale fosse al campo del suo vicino per sei braccia apresso, si debba, per colui di cui fi', taglare, a la pena di soldi diece per ciaschuna arbore così no taglata, poichè da quel cotale suo vicino a cui facesse umbaco e noja ne fi' richiesto; e nientedimeno possa e debba esser costrecto a taglarla. E le predecte cose no abbiano luogho ne li olivi, viti e fichi, i quali fossero presso al campo di qualunque a qualunque misura.

Capitolo CXXVI.

Come se alcuno di questi Statuti fosse contra la ecclesiastica libertà o onore del Comune di Firenze no vagla.

Vollero ancora, fermorono e deliberorono che, se alcuno capitolo de' presenti Statuti e volumine de' presenti Statuti, in tucto o in alcuna parte fosse contra la ecclesiastica libertà, e contra lo onore, statuti e ordinamenti del Comune di Firenze, que' tali capitoli e statuti esser per no facti, cassi e vani, e di neuno valore efficacia e momento.

Qui finiscono gli Statuti del Comune di Cecina; v'è solo la formula latina, con cui li chiuse il notaro che ne fu rogato, dalla quale si ritrae che furono compilati nel novembre del 1409. La presente copia fatta da me sottoscritto, è cavata dall'originale, ed è esattissima.

Pietro Fanfani.

Estratto dall'APPENDICE alle *Letture di Famiglia*
Volume III, Maggio e Giugno 1857.

Ital 53.33
Statuti del comune di Cecina del 14
Widener Library 004861733
3 2044 082 200 312